

FALL. 16/2022
FALL. 16-1/2022
SEPT. 16/2022
REP. 18/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 9 / 2022 instaurato sul ricorso di
MUSTAPHA MOUMENE,
con gli avv.ti Silvia Bissa e Massimo Tirelli;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di
CONCILIUM SERVIZI S.A.S. DI PITTALIS MAURIZIO E C. (c.f.
01949850224),
con l'avv. Lara Settanni;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente
insistendo nell'istanza di fallimento e dalla resistente
chiedendo il rigetto dell'istanza medesima.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale
imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto al ricorrente, lavoratore dipendente della società resistente, vantante un credito per retribuzione, trattamento di fine rapporto e altre spettanze accertato in giudizio con sentenza (cfr. docc. 1, 2, 3 ricorrente), tenuto anche presente che si tratta di costi correnti d'impresa normalmente destinati ad esser coperti dai ricavi generati dalla produzione che essi costi concorrono a realizzare;
- b) l'infruttuoso tentativo del ricorrente di esecuzione forzata del suo credito tramite pignoramento presso la società debitrice, evidenziando che l'ufficiale giudiziario non ha rinvenuto la società medesima presso la sua sede legale (cfr. doc. 4 ricorrente);
- c) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi sin dal 2011 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 627.975,01 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione, INAIL e INPS), cui vanno aggiunti debiti tributari scaduti per ulteriori euro 6.420,75, accertati d'ufficio dall'amministrazione finanziaria e non ancora iscritti al ruolo della riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate).

Il debitore deduce il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui alle lettere a), b) e c)

dell'articolo 1, comma 2 l. fall., e tuttavia non ne offre sufficiente dimostrazione, non assumendo valenza alcuna le scritture contabili depositate, giacchè' prive di alcun crisma di attendibilità e non dando in ogni caso evidenza alcuna della situazione patrimoniale della società (cfr. docc. da 1 a 5 resistente).

Al di là di ciò, da quanto sopra accertato emerge che la società resistente è gravata da debiti per un ammontare superiore a euro cinquecentomila, sì che la soglia di cui alla lett. c) del citato comma 2 deve ritenersi comunque superata.

La società resistente sostiene la tesi secondo cui nell'ammontare dei debiti non dovrebbero essere inclusi quelli prescritti, e sostiene che i debiti tributari e previdenziali non prescritti sarebbero pari a circa 84 mila euro, tenendo in considerazione le date di notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e un termine prescrizione quinquennale.

La deduzione è priva di pregio.

Va infatti osservato che le soglie di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., e così anche quella di cui alla lett. c), sono puramente ancorate al dato dimensionale, il quale resta insensibile alla circostanza che taluni debiti siano condizionati (cfr. Cass. n. 9760 del 2011), ovvero contestati (cfr. Cass. n. 601 del 2017).

E' appena il caso di osservare che, fino a quando l'intervenuta prescrizione affermata dalla resistente non sia oggetto di accertamento definitivo in altra sede giudiziale, ovvero di riconoscimento da parte del creditore, la deduzione della resistente stessa si risolve nella mera rappresentazione del fatto che ella intende contestare i debiti (appunto eccependo, se e quando se ne presenterà

l'occasione, l'intervenuta prescrizione), tenuto conto che il presente giudizio non ha ad oggetto l'accertamento dei correlati diritti di credito, il quale andrebbe appunto effettuato in altra sede nel confronto con il legittimo contraddittore, vale a dire il creditore onerato di superare l'eccezione di prescrizione, là dove numerose possono essere, nel caso di specie, le ipotetiche ragioni, anche reiterate, di interruzione della prescrizione (specie tenendo presente che si tratta di debiti tributari e contributivi).

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di CONCILIUM SERVIZI S.A.S. DI PITTALIS MAURIZIO E C., e del socio illimitatamente responsabile MAURIZIO PITTALIS;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore TIZIANO ROMITO;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 27/10/2022 alle ore 10:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 17 MAG. 2022

Il giudice estensore
Benedetto Sieff

Il presidente
IL GIUDICE
Massimo Morandini
~~Massimo Morandini~~

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea Tabarelli

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 19 MAG 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea Tabarelli